

(N. 1885)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BANFI, CARISTIA, EINAUDI, FORTUNATI, GAVA,  
JANNACCONE e TRABUCCHI.

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1957

Inclusione dei «Principi di statistica e statistica sociale» fra gli insegnamenti fondamentali del corso di studi per la laurea in giurisprudenza.

ONOREVOLI SENATORI. — Nella società moderna sempre più si appalesa la necessità e l'opportunità dell'applicazione della tecnica statistica per una approfondita conoscenza, a fini pratici immediati e a fini di indagini scientifiche, di tutte le manifestazioni della vita civile, dalle attività economiche (agricoltura, industria, commercio, trasporti, credito e previdenza) alla organizzazione sociale (giustizia, sicurezza sociale, infortunistica, sanità, istruzione, ecc.).

L'indagine statistica risulta così indispensabile come strumento di direzione, nei vari campi dell'amministrazione pubblica e privata; nell'impostazione e nella risoluzione di problemi economici, finanziari, produttivi, demografici, sociali; nei settori che investono la ricerca scientifica e il progresso tecnico.

Per tali motivi il problema dell'insegnamento universitario della Statistica acquista un'importanza fondamentale per l'adeguata preparazione del personale centrale e periferico, al quale si richiede oggi una sicura competenza tecnica nelle molteplici rilevazioni statistiche — affinché queste non siano errate

e quindi controproducenti nella loro utilizzazione —, nonchè per la preparazione della futura classe dirigente nei vari settori economici, sociali, tecnici e scientifici della vita nazionale.

Il problema posto ha un particolare rilievo per la Facoltà di giurisprudenza per vari motivi, di cui qui di seguito si espongono i principali:

a) nel campo dell'insegnamento la Statistica serve, tra l'altro, a sviluppare nei giovani la tendenza all'osservazione. Alla funzione «formativa» della disciplina si accoppia la funzione «informativa», dato il ruolo dell'indagine statistica nel campo della conoscenza;

b) solo pochissimi tra i laureati in Giurisprudenza si dedicano alla libera professione, mentre l'80 per cento si orienta verso impieghi pubblici e privati. Da questo reale sbocco non si può prescindere, se gli studi universitari vogliono corrispondere alle esigenze concrete della vita nazionale. Del resto da un'indagine compiuta sui concorsi banditi nei soli primi cinque mesi del 1955 nelle di-

verse amministrazioni dello Stato — per i quali la laurea in Giurisprudenza era compresa fra i titoli di ammissione — in 33 su 35, per 1.529 posti su 1.793 (pari all'85 per cento), è stata chiesta ai candidati una prova di esame in Statistica. E tale esame viene anche sostenuto da coloro che aspirano ad entrare nella Magistratura;

c) la Statistica ha fatto parte integrante del programma di studio delle Facoltà di giurisprudenza come materia fondamentale, prima dell'unificazione in singoli Atenei e subito dopo l'unificazione su scala nazionale. È proprio nella Facoltà di giurisprudenza che si sono formati e hanno insegnato i più illustri statistici italiani. Soltanto nel 1932, in netto contrasto con lo sviluppo e con gli orientamenti moderni, l'insegnamento è stato classificato fra i complementari;

d) il nuovo insegnamento di « Principi di statistica e statistica sociale » non vuole essere un semplice ripristino del vecchio insegnamento, ma vuole rispondere alle più moderne esigenze che consistono nel dare i mezzi per la impostazione delle indagini statistiche e per la giusta interpretazione dei risultati delle indagini stesse ai fini di una più profonda comprensione dei problemi economici, giuridici e sociali. Non v'è chi non veda che per gli insegnamenti di Economia politica e di Scienza delle finanze, è indispensabile che i giovani colgano anche il momento sperimentale dell'analisi economica. E del pari assai utile si appalesa la conoscenza della tecnica e dell'indagine statistica per la comprensione degli stessi istituti giuridici, i quali non possono prescindere nè dal comportamento demografico dell'aggregato nazionale, nè dalle caratteristiche dell'ambiente sociale, nè tanto meno dai caratteri che assume la concreta fenomenologia giudiziaria, considerata nel suo aspetto di collettività di esperienze che si

producono in seno alla comunità nazionale. Non è di ostacolo alla proposta di inserimento della Statistica come materia fondamentale nelle Facoltà di giurisprudenza il rilievo della scarsa preparazione matematica dei giovani che la frequentano, in quanto le nozioni di matematica degli studenti forniti di maturità classica costituiscono sufficiente presupposto ad un moderno corso di « Principi di statistica e statistica sociale », il quale si proponga di preparare i giovani alla comprensione dei fenomeni di massa attinenti alle discipline giuridiche, economiche e sociali, e in quanto la denominazione stessa del corso proposto presuppone appunto una preliminare informazione sugli strumenti matematici fondamentali per la comprensione dell'indagine statistica.

Giova inoltre far presente che la materia proposta non può in alcun modo essere considerata come una disciplina che sia una continuazione o una specializzazione di altre materie; per tale motivo risulta assai difficile, per coloro che vogliano iniziarne individualmente l'apprendimento, acquisirne la conoscenza senza un corso specifico che li avvii a tale studio.

Da quanto precede risulta evidente che la inclusione dei « Principi di statistica e statistica sociale » tra le materie obbligatorie di insegnamento nella Facoltà di giurisprudenza consentirà un rinnovamento e un migliore adeguamento della preparazione dei suoi laureati alle moderne e concrete esigenze di lavoro che essi saranno chiamati a svolgere, nel vastissimo campo delle organizzazioni sociali e delle attività amministrative, centrali e periferiche, pubbliche e private, nei molteplici settori economici e produttivi della nazione, nell'assolvimento dei delicati compiti della Magistratura, nello sviluppo della ricerca scientifica in tutti i settori.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

La tabella III di cui al testo dell'articolo 3 del regio decreto 30 settembre 1938 e successive variazioni, è modificata nel senso che tra gli insegnamenti fondamentali per la laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di « Principi di statistica e statistica sociale », e che tra gli insegnamenti complementari è eliminato quello di « Statistica ».